



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N.
<u>182/2024</u>
Depositata il
<u>15 MAR. 2024</u>
R.G. n. <u>124/2023</u>
Cron. n. <u>620/2024</u>

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carlo Coco

Presidente

dott.ssa Elena Vezzosi

Consigliere

dott. Roberto Pascarelli

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **124/2023 RGA**

avverso l'Ordinanza del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 17/9/2022, non notificata, comunicata il 19/9/2022, con la quale venne accolta l'istanza del convenuto di correzione dell'errore del Decreto di omologa del 18/5/2022

avente ad oggetto: assegno mensile di assistenza e/o pensione inabilità;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 14/03/2024;

promossa da:

ARPAIA RICCARDO (c.f. RPARCR54B08B076T), rappresentato e difeso, dall'Avv. Candeloro Arpaia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pompei (Na);

appellante;

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Lezzi e Francesca Belli, elettivamente domiciliato in Bologna, presso la sede provinciale dell'Istituto;

appellato;

pag. 1 di 6

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite,
come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 445-*bis* c.p.c. Arpaia Riccardo adiva il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere, nel legittimo contraddittorio con l'INPS, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e/o alla pensione d'inabilità in ragione della sua invalidità.

A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per il 14/12/2021, con comparsa del 3/11/2021 si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto, che impugnava la domanda avversa e ne chiedeva la declaratoria di inammissibilità o, gradatamente, il rigetto; gradatamente ancora chiedeva che venisse accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la prestazione richiesta. In tale comparsa l'INPS assumeva che l'allora ricorrente non aveva interesse ad agire a cagione della sua età, superiore a 67 anni.

All'udienza del 14/12/2021, il Tribunale di Rimini, nel contraddittorio delle parti, affidava al Dott. Pier Paolo Balli l'incarico peritale, come specificato nel verbale. L'ausiliario, eseguiti gli accertamenti ritenuti opportuni ed acquisite le note di parte sulla bozza di relazione, in data 6/4/2022, depositava la relazione definitiva (nella quale si leggono le seguenti conclusioni: *"Sulla base di quanto finora esposto si conclude che, in riferimento alle previsioni della legge 30.3.1971 n. 118 e del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, il sig. Arpaia Riccardo, affetto dalle malattie riportate nella diagnosi, è invalido con invalidità lavorativa permanente nella misura del 74% (settantaquattro per cento) e che questa situazione sussista e sia adeguatamente documentata dalla data della recente visita pneumologica (28.2.2022)."*).

Tale valutazione veniva espressamente, nel corso delle attività peritali, condivisa dal consulente di parte INPS, Dott. Santangelo. Nessuna delle parti depositava, nel termine di trenta giorni assegnato dal Giudice di prime con decreto del 13/4/2022, atto di contestazione alla conclusioni del consulente.

Con decreto del 18/5/2022, il Tribunale di Rimini omologava le conclusioni rassegnate dal CTU e liquidava le spese della procedura, che poneva a carico dell'INPS, in complessivi Euro 1.600,00, oltre accessori.

Con ricorso depositato il 24/5/2022, l'Istituto, allora convenuto, si doleva del decreto del 18/5/2022 sia per quanto riguardava la statuizione relativa all'assegno mensile di assistenza e/o pensione di inabilità, e sia sulla liquidazione delle spese e ne chiedeva la correzione materiale.

Il Tribunale di Rimini, fissata la comparizione delle parti, con l'ordinanza del 17/9/2022 ha disposto: *"..... che il decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. emesso in data 18/05/2022 nell'ambito della causa per ATP n. 572/2021 sia corretto nel senso che ove è scritto: "LIQUIDA le spese della procedura, che pone a carico dell'INPS, in complessivi € 1.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge" si debba intendere la frase corretta: "Spese interamente compensate fra le parti".*

Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello il sig. Arpaia Riccardo, eccependone l'illegittimità *"per violazione e falsa applicazione dell'art. 288 c.p.c."* e chiedendo che questa Corte voglia: *"1) annullare l'Ordinanza del Tribunale di Rimini, Giudice dott. Lucio Ardigò, in data 17/9/2022; 2) condannare l'I.N.P.S. alle spese di questo grado di giudizio."*

L'INPS, ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame *ex adverso* proposto per inappellabilità del provvedimento impugnato e, nel merito, ne ha contestato comunque la fondatezza, chiedendo che questa Corte voglia: *"dichiarare inammissibile oltre che infondato il presente appello, e respingerlo, accertando l'inappellabilità dell'ordinanza di correzione errore materiale ed il passaggio in giudicato e la definitività del decreto di omologa di primo grado. Spese secondo legge".*

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che il gravame proposto dal sig. Arpaia Riccardo va dichiarato inammissibile tenuto conto dell'inappellabilità del provvedimento qui impugnato.

Al riguardo, va osservato che nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, analiticamente disciplinato, dall'art. 445 *bis* c.p.c. nessuno dei provvedimenti previsti dal Legislatore a conclusione di tale procedura risulta appellabile.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 17.03.2014 n. 6085 ha chiarito che: *"Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle condizioni sanitarie; pertanto, il giudice non è tenuto a conoscere degli ulteriori requisiti*



extrasanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

Dal momento che il decreto di omologa che definisce il procedimento di ATP si limita all'accertamento dell'invalidità e che, per il riconoscimento di una prestazione, occorre la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti, tale decreto non è idoneo a conferire né a negare il diritto alla prestazione, e, non essendo, sul punto, definitivo, non è impugnabile in Cassazione.

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., anche la eventuale fase contenziosa, conseguente alla contestazione delle conclusioni del C.T.U., è limitata alla discussione sullo stato invalidante e non investe l'accertamento di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

La statuizione contenuta nel decreto di omologa, (N.D.R. qualificato dal Legislatore non impugnabile, né modificabile) che definisce il procedimento di ATP, con la quale il giudice dispone sulle spese del giudizio è definitiva, di carattere decisorio, e, come tale, suscettibile di essere impugnata (esclusivamente N.D.R.) con ricorso in Cassazione” ex art. 111 Cost.

La Suprema Corte di Cassazione ha, poi, precisato che “il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.,” anche “se pronunciato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento. (così, fra le altre, Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 Aprile 2023, n. 9356).

Anche la sentenza che definisce l'eventuale fase di opposizione è espressamente qualificata dall'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. “inappellabile”.

Nell'ambito del predetto quadro normativo, deve ritenersi che non sia possibile impugnare disgiuntamente l'ordinanza di correzione di errore materiale disgiuntamente dal decreto di omologa, decorrendo invece un nuovo termine di impugnazione dall'omologa come corretta, che però resta impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.



Diversamente opinando si creerebbe un ulteriore sistema di impugnazione, non concesso dal Legislatore e non coerente con la finalità di definizione rapida presupposta dal Legislatore nella creazione del giudizio per ATP, aggiungendo un ulteriore grado di impugnativa.

Tale conclusione interpretativa è suffragata, tra le altre, da Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6416, che si è pronunciata sulla legittimità di un decreto di omologa, a seguito di correzione di errore materiale, proprio quello che sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie.

In tal senso si veda anche Corte di Cassazione - ordinanza 05 febbraio 2021, n. 2820, che si è pronunciata sulla impugnazione di un'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di omologa *ex art. 445 bis c.p.c.*, contestualmente impugnato.

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. Arpaia Riccardo, ad avviso della Corte, va dichiarato inammissibile.

Le spese di questo grado del giudizio sono poste a carico dell'appellante in quanto parte soccombente *ex art. 91 c.p.c.* e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (€ 1.600,00) ed all'assenza di attività istruttoria, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi compiuti nell'interesse dell'INPS) ed operata la riduzione del 50% dei compensi, trattandosi di pronuncia in rito *ex art. 4, 9° co. del decreto cit.*

In ragione della autocertificate condizioni reddituali dell'appellante non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

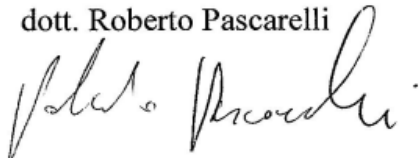
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. Arpaia Riccardo;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 850,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 14.03.2024



Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli



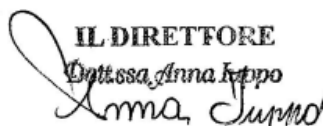
Il Presidente

dott. Carlo Coço



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Iuppo



minuta depositata il 15.3.2024

